

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1677/09

Reg.Dec.

N. 5305 Reg.Ric.

ANNO 2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5305/2004, proposto dal sig. Ermal Goxhabelliu, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ermanno Prastaro e Renzo Terzi e presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, Via Chinotto n. 1,

contro

il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore, non costituitosi in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia 21 febbraio 2004, n. 63;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati e la memoria prodotta dall'appellante a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2009, il Consigliere Paolo Buonvino;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1) - Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Udine in data 20 marzo 2003, di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Per il TAR il ricorso è infondato in quanto:

- la circostanza che il provvedimento impugnato sia stato tradotto in lingua inglese e non nella lingua madre del ricorrente non vizia il provvedimento stesso;

- nella specie, al ricorrente è stata applicata la pena di mesi 3 di reclusione e di euro 80 di multa, su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il reato previsto dagli artt. 624 e 625 del c.p., vale a dire, per il reato di furto aggravato per il quale, ai sensi dell'art. 380, commi 1 e 2 del c.p.p., è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato;

- nessun dubbio può, quindi, sussistere in ordine alla corrispondenza del caso all'ipotesi normativa che, espressamente, ricomprende anche i casi di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e che non attribuisce al riguardo alcun margine di valutazione discrezionale, talché nessuna motivazione specifica era richiesta al di fuori della precisazione delle circostanze che realizzavano la predetta fattispecie normativa; né risultava che l'interessato avesse fatto presente l'eventuale sopravvenienza di nuovi elementi atti a consentire il rilascio, in ordine ai quali si potesse ritenere che l'amministrazione avesse un qualche margine di valutazione e conseguente obbligo di motivazione;

- la concessione delle attenuanti generiche e la dichiarata prevalenza delle stesse sulle aggravanti contestate non comportava abolizione delle medesime e quindi non mutava il titolo del reato che rimane ricompreso nell'ambito di applicazione dell'art. 380, commi 1 e 2 del c.p.p.;

- non era dato comprendere perché la previsione dell'art. 5, comma 5, sopra citato non potesse applicarsi al ricorrente perché la sentenza era stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della norma in questione, dal momento che, per il principio *tempus regit actum*, si deve applicare la norma in vigore al momento dell'emanazione dell'atto e, conseguentemente, il precedente penale del ricorrente, essendo intervenuto prima del rilascio del richiesto rinnovo del permesso di soggiorno, doveva essere considerato ostativo all'accoglimento di tale domanda così come ad un nuovo ingresso nel territorio dello Stato;

- in ogni caso, l'ingresso nel territorio italiano non costituisce un diritto dello straniero, ma una mera facoltà, consentitagli qualora si verifichi il suo possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, tra i quali ben può essere prevista anche l'assenza di sentenze ex art. 444 c.p.p., senza che tale previsione risulti in alcun modo manifestamente incostituzionale e senza che il provvedimento che non autorizza l'ingresso o il soggiorno acquisisca natura sanzionatoria.

2) – Per l'appellante la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata sia laddove ha ritenuto di rigettare la censura – di violazione del diritto di difesa – correlata alla mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dall'interessato, sia laddove non ha condiviso la censura secondo cui, in caso di condanna patteggiata, l'Amministrazione dovrebbe, comunque, svolgere un motivato approfondimento in merito alle ragioni che militano a favore del provvedimento negativo, sia, infine, nella parte in cui ha disatteso il motivo di ricorso volto a sostenere l'illegittimità dell'applicazione, sostanzialmente retroattiva, della disciplina di cui trattasi, non potendosi – si assume – ancorare il contestato diniego a sentenze patteggiate antecedenti rispetto alla data di entrata in vigore della norma stessa.

Con memoria conclusionale l'appellante ribadisce i propri assunti difensivi.

3) – L'appello è da accogliere avendo riferimento, in particolare, al secondo e al terzo dei predetti motivi di gravame, che vanno esaminati congiuntamente e che sono volti a contestare, a ben vedere, l'automatismo che l'Amministrazione e il TAR hanno attribuito, in effetti, alla condanna patteggiata ai sensi dell'art. 444 c.p.c. anche nelle ipotesi in cui questa sia stata inflitta in un momento antecedente rispetto a quello di entrata in vigore della novella del 2002.

Appare invece, priva di consistenza la doglianza volta a censurare il rigetto, da parte del TAR, della censura – di violazione del diritto di difesa – correlata alla mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dall'interessato.

Sul punto, invero, non può che ribadirsi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza, secondo cui la mancata traduzione in lingua conosciuta allo straniero, o quando ciò non sia possibile in lingua francese, inglese o spagnola, dell'atto che incide sui diritti di ingresso e di soggiorno dello straniero non costituisce violazione che di per sé vizia il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza (cfr. CdS, VI Sez. 29 luglio 2008, n. 3793).

Si tratta, invero, di elemento che attiene alla forma dell'atto amministrativo con la conseguenza che, ove non abbia inciso sui diritti di difesa, non introduce lesione a posizioni di interesse legittimo da cui possa trarre fondamento una statuizione di annullamento (cfr. le decisioni della VI Sezione n. 376 del 3 luglio 2006; n. 4073 del 26 giugno 2006).

Nella specie il ricorrente ha correttamente percepito il contenuto del decreto questorile ed è tempestivamente insorto avverso lo stesso senza incorrere in limitazioni nella deduzione dei motivi di impugnativa, tanto più trattandosi di straniero soggiornante da tempo in Italia e che a sostegno della domanda di annullamento fa richiamo al "*livello di integrazione raggiunto*", che ragionevolmente implica la conoscenza della lingua madre del paese ospitante.

4) – Quanto al secondo e terzo motivo dell'appello, dianzi riassunti, gli stessi appaiono, invece, come detto, fondati.

Al riguardo va rilevato, invero, che la giurisprudenza amministrativa – dopo aver chiarito (vigendo l'originario art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998) come la sentenza di condanna, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non potesse considerarsi quale unico elemento preclusivo dell'accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, essendo tenuta l'Amministrazione alla verifica della complessiva pericolosità sociale del condannato (cfr. Sezione IV, ord. 6 maggio 2003, n. 1767; 9 ottobre 2000, n. 5347), ha ritenuto, con l'entrata in vigore della legge 20 luglio 2002, n. 189, che il rilascio o il rinnovo del permesso stesso dovessero essere denegati anche a seguito delle pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cfr., tra le altre, le decisioni della Sezione 23 settembre 2008, n. 4580; 22 settembre 2008, n. 4553; 10 settembre 2008, n. 4317).

In proposito, peraltro, tenuto conto del principio di affidamento e della certezza delle conseguenze dei comportamenti, è stato precisato che – pur a seguito della novella dell'art. 4, comma 3, di cui alla legge appena citata – l'Amministrazione debba valutare la complessiva pericolosità sociale del condannato quando la sentenza sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. prima dell'entrata in vigore della medesima legge n. 189 del 2002, che non contiene alcuna norma attributiva, in via retroattiva, di una portata preclusiva alle sentenze di patteggiamento già emesse (cfr. la decisione della Sezione VI n. 7974 del 27 dicembre 2006).

È stato ritenuto, in particolare che, in armonia con i principi di rilievo costituzionale, non può trovare applicazione, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, la disciplina di cui all'art. 4, comma primo, lett. b), della legge 30.06.2002, n. 189), persino nell'ipotesi in cui il procedimento di irrogazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati ivi contemplati sia stato iniziato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 189/2002 e solo successivamente concluso (cfr. CdS, VI Sez. n. 6704 del 14 novembre 2006 e 11 settembre 2006, n. 5250).

Nel caso in cui, quindi, la fattispecie delittuosa si sia consumata, anche relativamente al rapporto processuale penale, sotto l'imperio della previgente normativa, la determinazione ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato presuppone pur sempre la considerazione della circostanza che l'interessato "sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato", ai sensi dell'art. 4, comma 3, ultimo periodo del T.U. n. 286/1998, nel testo anteriore alla novella del 2002; considerazione che deve, a sua volta, essere sostenuta da idonea motivazione – in relazione, da un lato, ai fatti addebitati, dall'altro alla condotta dello straniero al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno – circa la pericolosità del soggetto e l'idoneità del suo trattenimento in Italia a minare l'ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato (cfr. 21 settembre 2006, n. 5563).

Ne consegue la fondatezza del presente gravame, dal momento che l'Amministrazione non ha operato, in effetti, alcun apprezzamento in merito alla pericolosità sociale dell'odierno appellante, la condanna stessa, di ridottissima portata – comminata per furto di tre videocassette – apparendo, invero, oggettivamente produttiva di modesto allarme sociale, non essendo stato addotto, dalla P.A., alcun elemento descrittivo dello specifico fatto e reato idoneo a far emergere indici di particolare pericolosità nel comportamento del condannato, il quale, al momento dell'adozione dell'atto impugnato, risultava prestare attività lavorativa regolarmente remunerata e non risultava, dopo la predetta condanna, essere incorso in nuove vicende di rilevanza penale

5) – Per tali motivi l'appello in epigrafe va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'originario ricorso, va annullato il provvedimento impugnato in primo grado.

Salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento in quella sede impugnato.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 09 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo Presidente

Paolo Buonvino Consigliere, Est.

Aldo Fera Consigliere

Domenico Cafini Consigliere

Michele Corradino Consigliere